



COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 40 del 22.07.2014

Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addi ventidue del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GRITTI CAMILLA	Presente	PAPARUSSO MICHELE	Assente
NODARI DEMIS	Presente		
DRERA SEVERINA	Presente		
CINQUINI MASSIMILIANO	Presente		
BORDIGA RAFFAELE	Presente		
GUZZAGO GIANNA	Presente		
FESTA LAURA	Presente		
GUERRINI MAURIZIO	Presente		
ALGHISI GIOVANNI	Presente		
BARBARESCHI NADIA	Presente		

N. Presenti: 10

N. Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott.ssa Camilla Gritti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto n. 4 dell'ordine del giorno: "Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Rideterminazione aliquote e detrazione per l'applicazione della componente TASI (Tributo per i Servizi indivisibili) - anno 2014", e cede la parola all'Assessore al bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito.

RELAZIONA QUINDI L'ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: "Il Consiglio Comunale è chiamato oggi ad approvare la rideterminazione delle aliquote per l'applicazione della componente TASI per l'anno 2014. La rideterminazione delle aliquote viene effettuata solo per allinearci alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria in merito alla maggiorazione di aliquota TASI. Infatti la normativa prevede che la somma tra aliquota TASI e aliquota IMU applicata non possa eccedere il 10,6 per mille. Per il solo anno 2014 l'aliquota TASI può essere incrementata di uno 0,8 per mille complessivamente tra abitazione principale e altri immobili e non per ciascuna categoria, come inizialmente era inteso dal tenore letterale della norma. Pertanto, in questa sede, la rideterminazione delle aliquote TASI riguarda solo i fabbricati in categoria D/5 la cui aliquota passa dal 2,4 per mille al 1,6 per mille. Tutto il resto rimane inalterato. Chiudo dicendo che resta confermata la detrazione di 30 euro a favore delle abitazioni principali con rendita catastale inferiore o uguale a 250 euro con esclusione delle relative pertinenze mentre non usufruiscono della predetta agevolazione le case concesse in comodato d'uso gratuito al parente in linea retta entro il 1° grado che viene utilizzata come abitazione principale ai fini IMU in quanto godrebbero di una doppia agevolazione".

DOPODICHE',

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata;

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

RICHIAMATO il comma 639 dell'art. 1 Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che stabilisce che la TASI è una componente dell'Imposta Unica Comunale IUC definendola quale tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili;

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. -, approvato con propria precedente deliberazione n. 39 in data odierna, in vigore dal 01 gennaio 2014 e delle sue componenti;

ESAMINATI in particolare i commi dal 669 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 147/2013 con i quali vengono stabiliti i presupposti impositivi, i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile, delle riduzioni e/o esenzioni nonché tutti gli aspetti necessari alla determinazione del tributo;

VISTO il comma 676 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce quanto segue: *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per*

l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTO il comma 678 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce che “*Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo*”;

CONSIDERATO che il combinato disposto dei commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

DATO ATTO che, secondo quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria, per il solo anno 2014 il Comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore, complessivamente, allo 0,8 per mille tra l'abitazione principale e gli altri immobili;

RAVVISATA la necessità di rideterminare, per l'anno d'imposta 2014, le aliquote TASI approvate con propria precedente deliberazione n. 24 del 16.05.2014, come segue:

- Abitazione principale (da cat. A/2 a cat. A/7) e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) una pertinenza per categoria catastale.....2,4 per mille;
- Abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) una pertinenza per categoria catastale0,8 per mille;
- Fabbricati classificati in cat. C/6.....2,4 per mille;
- Fabbricati classificati in cat. D/5.....1,6 per mille;
- Per tutte le restanti fattispecie imponibili.....1 per mille;

RITENUTO di stabilire l'applicazione della detrazione per la sola abitazione principale con rendita catastale inferiore o uguale a € **250,00**, escluse le relative pertinenze, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, nella misura di € **30,00**;

RITENUTO, altresì, di escludere dalla predetta detrazione le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale ai fini IMU;

INDIVIDUATI i seguenti servizi indivisibili, con relative spese, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, come da seguente elenco dettagliato:

- servizio “manutenzione ordinaria del patrimonio indisponibile” - € 47.400,00;
- servizio “gestione, funzionamento e manutenzione cimitero” - € 14.000,00;

- servizio "illuminazione pubblica" - € 185.800,00;
- servizio "Anagrafe, stato civile, elettorale" - € 38.500,00;
- servizio "Polizia Locale" - € 65.300,00

per un totale complessivo di € 351.000,00;

DATO ATTO che, per effetto della rideterminazione delle aliquote, il gettito stimato è pari a € 351.000,00, sufficiente a coprire le spese relative ai predetti servizi indivisibili;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del 29 aprile 2014 del Ministro dell'Interno il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO che la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, nella seduta del 10 luglio 2014, ha espresso parere favorevole al differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali, prorogandolo dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Economico-Tributaria-Finanziaria, Dott. Ennio Locardo, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine al rilascio del parere di regolarità contabile;

CON voti favorevoli n. 08, contrari nessuno, astenuti n. 02 (Alghisi G., Barbareschi N.), espressi per alzata di mano, da n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI RIDETERMINARE**, con decorrenza dall'01.01.2014, le aliquote per l'applicazione della componente Tributo Servizi Indivisibili – TASI come segue:
 - Abitazione principale (da cat. A/2 a cat. A/7) e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) una pertinenza per categoria catastale.....2,4 per mille;
 - Abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) una pertinenza per categoria catastale0,8 per mille;
 - Fabbricati classificati in cat. C/6.....2,4 per mille;
 - Fabbricati classificati in cat. D/5.....1,6 per mille;
 - Per tutte le restanti fattispecie imponibili...1 per mille;
- 3) **DI DETERMINARE**, con decorrenza dall'01.01.2014, la seguente detrazione per l'applicazione della componente Tributo Servizi Indivisibili - TASI:

detrazione per abitazione principale con rendita catastale inferiore o uguale a € 250,00, escluse le relative pertinenze: € 30,00
- 4) **DI DARE ATTO** che sono escluse dalla predetta detrazione le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale ai fini IMU;
- 5) **DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relative spese, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, come da seguente elenco dettagliato:
 - servizio “manutenzione ordinaria del patrimonio indisponibile” - € 47.400,00;
 - servizio “gestione, funzionamento e manutenzione cimitero” - € 14.000,00;
 - servizio “illuminazione pubblica” - € 185.800,00;
 - servizio “Anagrafe, stato civile, elettorale” - € 38.500,00;
 - servizio “Polizia Locale” - € 65.300,00per un totale complessivo di € 351.000,00, pari al gettito TASI stimato per l'anno 2014;
- 6) **DI DARE ATTO** altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. – approvato con propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data odierna;
- 7) **DI INVIARE** la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,

CON voti favorevoli n. 08, contrari nessuno, astenuti n. 02 (Alghisi G., Barbareschi N.), espressi per alzata di mano, da n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Dott.ssa Camilla Gritti



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24.07.2014 al 08.08.2014 (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelcovati, 24.07.2014

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelcovati 24.07.2014

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è divenuta esecutiva il giorno.....

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio